



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244

e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel. 0424 523592/228672 - www.remondini.net



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I)

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2 - Premesse

1. Tale regolamento è stato redatto nella consapevolezza che la didattica a distanza è riconosciuta come strumento straordinario e di emergenza, al fine di garantire il diritto / dovere all'istruzione.
2. La D.D.I., intesa come didattica a distanza, consiste nella sostituzione della scuola in presenza con una offerta didattica proposta tramite l'ausilio di piattaforme digitali e nuove tecnologie. È lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti sia in caso di nuova chiusura delle scuole determinata dalle autorità politiche/sanitarie, sia in caso di quarantena o momentaneo isolamento fiduciario legato alla pandemia, tanto di singoli studenti, quanto di interi gruppi classe, fermo restando la possibilità gestire il servizio attraverso i docenti che non si trovano in situazione di isolamento o quarantena.
3. La D.D.I. è orientata anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute (alunni “fragili”, con patologie gravi o immunodepressi, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020) in relazione alla pandemia, opportunamente attestate e riconosciute da certificazione medica (di un medico del SSN), consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo formale con le famiglie. In tale situazione si prevede la predisposizione di un eventuale percorso personalizzato da parte del C.d.C.
4. La D.D.I. può essere strumento utile, anche in condizioni non emergenziali per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da assenze molto

prolungate per ospedalizzazione, particolari terapie mediche, o convalescenze prolungate (oltre i 10 giorni), su formale richiesta delle famiglie e in seguito a certificazione medica o per pratica sportiva ad alto livello, come previsto dalle norme vigenti.

Resta ovviamente fermo che durante i periodi di attività didattica in presenza i docenti, nell'ambito della ricchezza della pluralità didattica e della loro piena autonomia metodologica, possono attivare forme integrative di interazione a distanza con gli studenti.

Art. 3 - Fornitura di dispositivi informatici agli studenti

1. Gli studenti che abbiano necessità di dispositivi informatici possono farne richiesta via mail in vicepresidenza.
2. L'Istituto, in base alla rilevazione del fabbisogno all'inizio dell'anno scolastico, e tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, procederà alla concessione in Comodato d'uso dei PC portatili o tablet agli studenti che, non avendo l'opportunità di usufruire di device di proprietà, ne abbiano fatto richiesta e che risulteranno inclusi in una graduatoria stabilita sulla base dei criteri del Consiglio di Istituto e, in via residuale, rispetto agli alunni e solo nel caso in cui tutte le richieste siano state completamente soddisfatte, ai docenti a tempo determinato che ne facciano motivata richiesta al Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Modalità Operative DDI

1. I seguenti commi si riferiscono al caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di sospensione delle lezioni in presenza o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe. Il coordinatore di classe comunicherà agli studenti, condividendolo nel registro elettronico (area Didattica) e in Classroom, il calendario settimanale delle attività sincrone (videolezioni) e delle attività asincrone concordato in sede di Consiglio di Classe.
2. Nell'attuazione della D.D.I. tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di cattedra a scuola, collegandosi con le classi (ovvero con gli alunni) collocati in didattica a distanza attraverso i dispositivi presenti nelle aule e nei laboratori o con quelli eventualmente ricevuti in dotazione dall'Istituzione scolastica, sempre attraverso la rete Internet della scuola (o con i propri, se richiesto o necessario).

Per ragioni organizzative, viene mantenuto l'orario settimanale già in vigore, con le seguenti modifiche:

- Gli insegnanti concluderanno le videolezioni in tempo utile per consentire alla classe e all'insegnante dell'ora successiva di connettersi, garantendo così il regolare svolgimento delle lezioni.
- Durante l'orario saranno rispettati gli intervalli per la ricreazione previsti per ogni singola classe.

- Ciascuna disciplina garantirà attività asincrone, quali: attività di approfondimento, rinforzo/sostegno, ricerche, esercitazioni, attività per piccoli gruppi, ecc.
 - A ciascuna classe sono assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi.
3. Qualora gli studenti si trovino in momentaneo isolamento fiduciario (sintomi COVID in attesa di tampone...) si attiva la DDI. In questi casi l'alunno è tenuto a seguire le lezioni a distanza secondo l'orario scolastico. Nel caso di assenza del singolo studente le eventuali verifiche previste verranno svolte successivamente in presenza.
4. I docenti svolgono le attività di didattica a distanza, ferma restando la libertà di insegnamento, considerando quanto segue.

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo di conoscenze e competenze personali e disciplinari:

Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- le videolezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.

Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso agli studenti.

Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali a titolo di esempio:

- o l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
- o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale.

5. Le attività in DDI oltre a rappresentare una modalità di trasmissione di contenuti, di accrescimento delle competenze disciplinari e di conseguente necessaria verifica

dell'apprendimento, sono anche un'occasione di ascolto e di attenzione verso gli alunni; occorre infatti considerare il momento difficile, anche sotto il profilo emotivo, che gli studenti possono attraversare durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, valorizzando il momento della connessione anche come occasione educativa in cui ricreare, attraverso l'autorevolezza del docente, un clima di fiducia e sicurezza.

6. Le attività online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.
7. La progettazione della D.D.I. deve tenere conto del livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali; il materiale didattico fornito agli studenti deve infatti tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati.
8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle attività per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e gli studenti, sia in presenza che attraverso la D.D.I., mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
9. Il referente digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla D.D.I., in particolar modo nell'ausilio e nella formazione dei docenti, le cui esigenze vanno sondate.
10. Resta fermo che i docenti scelgono, nell'ambito della loro libertà di insegnamento, la modalità che ritengono più adatta agli studenti delle classi loro affidate, creando sollecitazioni formative e di impegno personale di rielaborazione, mirando a un uso creativo e fruttuoso delle tecnologie a disposizione.

Art. 5 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio, secondo i criteri definiti dai Dipartimenti.
2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI.
3. La valutazione è condotta utilizzando le griglie di valutazione elaborate all'interno dei diversi Dipartimenti anche in relazione alla D.D.I. e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze disciplinari e

del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I. dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art.6 - Rapporti con le famiglie

1. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell'espletamento della DDI, utilizzando tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone). Nel caso di difficoltà vedi art.3.
2. Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della partecipazione alla didattica a distanza dei propri figli.
3. Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa assume un comportamento che va a violare il principio costituzionale della libertà d'insegnamento del docente nell'esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy e il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno. Fanno eccezione situazioni particolari di tutela di minori o meno in stato di incapacità di intendere e volere.

Art. 7- Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali nella DDI

1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche e la comunicazione istituzionale della Scuola, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, secondo quanto previsto dal Regolamento d'istituto integrato..
3. All'inizio della videolezione, l'insegnante avrà cura di rilevare sul registro la presenza degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza, utilizzando il libretto Web. I docenti registrano le presenze nel registro elettronico secondo le seguenti modalità: *Presente a distanza* (PD) per le lezioni sincrone; *Presente fuori aula* (PX) per le attività didattiche asincrone.
4. Gli studenti devono accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe

o all'Istituto.

5. La videoconferenza va svolta rispettando la dignità dell'insegnamento. A tal fine, tanto gli studenti quanto i docenti si collegano da ambienti propri e indossano un abbigliamento consono.
6. Gli studenti non possono rifiutarsi di mostrarsi in video e debbono tenere spento il microfono, attivandolo a richiesta dell'insegnante, che terrà conto delle eventuali temporanee difficoltà di connessione degli studenti. Eventuali comportamenti impropri degli studenti sono puniti disciplinarmente (vedi tabella delle sanzioni), previo accertamento che essi non dipendano da difficoltà oggettive.
7. Gli studenti devono partecipare ordinatamente all'incontro a distanza. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma.
8. La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce eventuali sanzioni.
9. Foto, video, audio e qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite piattaforme di didattica a distanza non dovrà essere assolutamente ritrasmesso, né utilizzato e/o diffuso. Gli studenti maggiorenni e, per i minori, gli esercenti la potestà genitoriale, hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tale prescrizione e saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno. Le videolezioni si attivano attraverso l'account istituzionale e, se da scuola, attraverso gli strumenti forniti dall'Istituzione.
10. È obbligatorio segnalare immediatamente l'impossibilità di accedere al proprio account, l'eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.
11. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto e dalla tabella delle sanzioni.
12. La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità; ogni eventuale interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata in itinere e valutata in sede di scrutinio con riferimento al comportamento. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d'Istituto e al Regolamento di disciplina nell'espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale, considerando altresì dovere anche del genitore (se il figlio è minorenni) e non solo del docente, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, vigilare sull'attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei

Docenti.

13. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni DDI sincrone e asincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporto di altri soggetti, cheating, copiatura.
14. La copiatura e/o il cheating in qualsiasi forma esso si attui sono atti gravi nella vita della comunità scolastica, nella didattica in presenza o a distanza, ma nel secondo caso assumono una valenza di scorrettezza etica / comportamentale molto più grave, perché più facile è ricorrere a tali mezzi e più difficili sono i controlli. Pertanto tali comportamenti scorretti saranno considerati con severità nel voto in condotta e nelle sanzioni disciplinari.

Art. 8 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono
 - Il Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari;
 - Tra le varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia e i verbali digitali;
 - Google Suite for Education (o GSuite): è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, tra le quali risultano di particolare importanza per lo svolgimento della D.D.I.: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, GMeet, Classroom, Smart Learning Suite.

Per entrambe le piattaforme potranno essere utilizzate anche ulteriori applicazioni messe a disposizione in futuro.

Per attività di formazione/aggiornamento ed incontri con esperti potrà essere necessario utilizzare le piattaforme degli enti stessi. Saranno sempre comunque verificate le condizioni di privacy e sicurezza informatica delle piattaforme utilizzate, come pure sarà sempre acquisito il consenso informato da parte delle famiglie.

Importante è altresì l'utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dalle case editrici dei testi adottati ed eventuali piattaforme per l'effettuazione di verifiche online.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera dell'11 dicembre 2020.